



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it

**DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI,
PARTECIPAZIONI E ATTIVITÀ' ECONOMICHE**
Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari

CONTRATTO DI CONCESSIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DELLE BOCCE - BOCCIODROMO DI

CIG:

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno ____ del mese di _____, in Trieste, nella Sede Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia 4, intervengono nel presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

- il **COMUNE DI TRIESTE** (CF/P.IVA 00210240321), d'ora in avanti denominato Concedente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 4, in persona di, nato a, nella sua qualità di Direttore del Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari, che interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trieste, ed agisce in base all'incarico conferitogli con atto del Sindaco, PG. N..... del

- la **SOCIETA'** con sede legale in, d'ora in avanti denominata Concessionario, nella persona dinato a, nella sua qualità di socio rappresentante dell'impresa domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, ove sopra, che interviene nel presente atto, non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Concessionario;

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. del, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione della concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale quale complesso dei campi per il gioco delle bocce - Bocciodromo _____, sito in _____ a Trieste, in esito allo svolgimento della relativa procedura aperta svolta ai sensi degli art. 71, 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. I - PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri.

I Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione e gestione dell'impianto sportivo comunale quale complesso dei campi per il gioco delle bocce, - Bocciodromo _____, sito in _____ a Trieste, per un valore della concessione pari ad € _____ (Euro _____/00).

In particolare, formano oggetto del Contratto le attività di gestione tecnico-amministrativa dell'Impianto Sportivo, tra cui:

- a) gestione dell'Impianto Sportivo;
- b) gestione dei servizi sportivi e delle attività accessorie consentite;
- c) predisposizione apertura e chiusura Impianto Sportivo;
- d) sorveglianza e custodia della struttura, dell'impianto e delle relative attrezzature;
- e) pulizia, in osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura finalizzata al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto per l'intera durata della concessione.

Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto e del Capitolato d'oneri.

ART. 3 - DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 8 (otto) anni, decorrenti dalla stipula dello stesso, presumibilmente dal 01/01/2026 al 31/12/2033.

2. Nello specifico, la durata del Contratto decorrerà dalla data del verbale di consegna dell'impianto a firma del Responsabile Unico del Progetto e del Concessionario.

3. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici vigente, come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.", si riserva la possibilità di prorogare la durata del Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, fissato prudenzialmente in 12 mesi. Il Concessionario si impegna, in via eventuale, a garantire il corretto e pieno funzionamento dell'impianto sportivo fino all'individuazione del nuovo gestore, quindi fino al completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro secondo i patti e condizioni previsti nel presente Contratto.

ART. 4 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a prestare nei confronti del Concessionario il supporto e la necessaria cooperazione derivante dalle obbligazioni riconosciutegli dal presente Contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

- a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione del complesso dell'impianto sportivo;
- b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare disponibilità dell'impianto sportivo;
- c) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- d) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

ART. 5- DICHIARAZIONI, OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire, durante la gestione dell'impianto sportivo, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- b) aver valutato e condiviso il Capitolato prestazionale e gli altri documenti tecnici posti a base della Procedura di Gara, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la gestione dell'impianto sportivo, i vizi della documentazione posta a base della Procedura di Gara, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla Procedura di Gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) gestire i servizi a regola d'arte, in conformità al Capitolato prestazionale e a tutti i documenti tecnici posti a base di gara;
- b) mantenere l'impianto sportivo ed erogare i servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato d'oneri e nei Documenti Contrattuali;

- c) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Contratto;
- d) provvedere all'adeguamento dell'impianto sportivo e dei locali di pertinenza al fine di consentirne l'uso in sicurezza e a norma di legge. Ogni opera di adeguamento dovrà essere realizzata previa autorizzazione del Comune di Trieste. Resta a carico del Concessionario qualsiasi autorizzazione, nulla osta o permesso necessario per l'esercizio dell'attività sportiva;
- e) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- g) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario;
- h) dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura dell'impianto;
- i) corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese;
- j) impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune di Trieste, dandone comunque avviso, alle Autorità competenti;
- k) rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo stabilito nel Capitolato d'oneri per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando il Comune di Trieste da ogni responsabilità al riguardo;
- l) informare l'Amministrazione nel caso di introduzione di nuove discipline sportive;
- m) intestare o volturare a proprio nome tutte le utenze.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nel Capitolato d'oneri.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) fornire al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) tutti i chiarimenti richiesti;
- b) partecipare alle visite che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o gli incaricati dallo stesso designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di accertamento della regolare esecuzione;
- c) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'impianto sportivo e/o dei servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

d) prestare le garanzie previste dal Codice;

e) consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di personale del Comune a ciò incaricato e fornire ad esso le informazioni eventualmente richieste;

f) rispondere di tutti i danni causati all'impianto sportivo e relative pertinenze, a chiunque tali danni risultino imputabili;

g) costituire, in favore del Concedente, con oneri a proprio carico:

(i) una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, esonerando il Comune di Trieste da ogni responsabilità a tal riguardo;

(ii) una polizza per incendio e distruzione dell'impianto sportivo, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore del Comune di Trieste, in qualità di ente proprietario del medesimo impianto sportivo;

iii) provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze o, ad ogni modo come indicato nel Capitolato d'onori, anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti esistenti, avvalendosi a tale scopo di personale qualificato e responsabile, nonché all'adeguamento alle norme vigenti;

iv) applicare le tariffe stabilite dal Comune ed informare l'utenza esponendo il tariffario relativo alle discipline praticate nell'impianto sportivo in modo chiaro e accessibile a tutti gli utenti.

6. Il Concessionario dovrà garantire l'adeguamento delle strutture alla normativa CONI.

7. Eventuali attività di manutenzione e/o adeguamento strutturale dell'impianto sportivo dovranno essere realizzate senza pregiudicare l'attività sportiva a favore dell'utenza.

8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

9. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

10. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dell'impianto sportivo e delle attività connesse.

ART. 7 – PUBBLICITA'

1. Il Concessionario può sottoscrivere contratti di pubblicità e di sponsorizzazione nel rispetto delle disposizioni in materia.

2. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
- b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana.

ART. 8 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i / postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CIG _____.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

ART. 9 - FASE DI GESTIONE

1. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale del Centro, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività.

3. È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della Concessione.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.

5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.

6. Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili nell'impianto in questione.

7. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

8. La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Disciplinare;

b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Prestazionale ovvero degli altri documenti tecnici posti a base della Procedura di Gara.

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dagli Allegati I.2 e II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 11 - SUBCONCESSIONE

Il Concessionario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente Contratto ed ogni altro servizio inserito nel Contratto. Il Contratto non può essere ceduto a terzi.

Non è ammessa alcuna forma di subconcessione in quanto trattasi di una concessione di servizi finalizzata a dare continuità al servizio sportivo del territorio tanto da richiedere una verifica e un controllo diretto da parte dell'Amministrazione sul Concessionario.

ART. 12 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore stimato della Concessione, ai sensi dell'art. 179 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., risulta essere pari ad € _____ (Euro _____/00), per l'intera durata.

2. Si precisa che tale valore non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione dei servizi in concessione. Ai sensi dell'art. 177 co.3 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 55 del Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, "Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore."

ART. 13 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone annuo, determinato dal rialzo presentato in gara, da corrispondere all'Amministrazione per la Concessione, a partire dal primo anno di affidamento in concessione

del servizio è pari a _____.

2. Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, del mese di dicembre dell'anno precedente. L'adeguamento del canone viene comunicato ai concessionari nel medesimo modo e contestualmente alla comunicazione dell'adeguamento ISTAT delle tariffe agli utenti.

3. Il pagamento del canone di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, come esplicitato dall'art. 14, comma 1, lett. e), del Regolamento Comunale.

4. Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati al Concessionario dal Concedente.

5. Nel caso di RTI il pagamento sarà effettuato dalla capogruppo.

ART. 14 - TARIFFE

1. Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

2. Le tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI).

3. Il Tariffario in vigore deve essere esposto in luogo visibile al pubblico.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso gli utenti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ART. 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 189, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 16 - GARANZIE

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative all'esecuzione delle prestazioni, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a rilasciare nei confronti del Concedente:

a) una garanzia definitiva, ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'importo contrattuale (ossia del valore della concessione) con durata dalla sottoscrizione del Contratto di Concessione alla scadenza del presente contratto.

2. Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniqualvolta esse vengano meno, in tutto o in parte.

3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice dei contratti pubblici o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

ART. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario al momento dell'Affidamento dovrà produrre la Polizza assicurativa RCT/RCO per danni a terzi. Tale polizza deve includere:

a) danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.

ART. 18 – DECADENZA – RISOLUZIONE – RECESSO - REVOCA

Oltre che per scadenza naturale, la Concessione può cessare per decadenza o revoca della concessione, per risoluzione o per recesso:

Decadenza

La decadenza dalla Concessione verrà pronunciata, previa contestazione scritta, nei seguenti casi:

a) cessione della Concessione;

b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso dell'Amministrazione;

c) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;

d) inosservanza da parte del Concessionario di norme di legge, regolamenti, provvedimenti comunali o per motivi di ordine pubblico.

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di mancato adempimento agli obblighi clausole contrattuali del Disciplinare.

Si procederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del canone;

b) mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della spesa;

- c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione, come attestato nei verbali di sopralluogo, o nella messa a norma;
- d) la decadenza dalle eventuali attestazioni dei requisiti di qualificazione, anche a causa della produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci;
- e) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- f) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3, 4 e 5, dello stesso Codice.

In caso di risoluzione, il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.

Recesso

- a) Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della Concessione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi dovrà essere preventivamente data comunicazione al Comune;
- b) l'impianto concesso è di proprietà del Comune di Trieste, pertanto, per esigenze indifferibili o per motivi di pubblico interesse, potrà essere oggetto di recesso dal Contratto da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Cod. Civ., in qualunque tempo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.

Il venir meno, in corso del rapporto, di uno dei requisiti di qualificazione del concorrente determinerà, da parte dell'Amministrazione, l'esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale; in quest'ultimo caso, nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Revoca

- a) La Concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
- b) qualora si verificano gravi inadempimenti in pendenza della stipulazione del Contratto, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse;
- c) per reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della Concessione;
- d) per comportamenti o attività del Concessionario contrari alle finalità sportive e sociali dell'impianto sportivo;
- e) per atteggiamenti inerenti alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tali da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

Il Concessionario al quale sia stato applicato un provvedimento di revoca potrà essere escluso da eventuali successive procedure per l'assegnazione di impianti sportivi comunali.

ART. 19 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario

delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio da fornire, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- a) potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- b) accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- c) effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Trieste.

ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Contratto, si fa rinvio alle leggi in vigore al momento della stipula del presente Contratto. Il medesimo Contratto ed ogni obbligazione relativa allo stesso sono regolati dalla legge italiana.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018, si dà atto che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti di cui al presente Contratto e che il Concessionario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del predetto Regolamento UE n. 679/2016.

2. Il Concessionario prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito «GDPR») - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Concedente, per la conclusione e l'esecuzione della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente Convenzione, il Concedente potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il Fornitore, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

3. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dal Concedente quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

4. Il Concessionario prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (<interessato=> gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

5. È onere del Concessionario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e

collaboratori, che vengano comunicati al Concedente ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CONCEDENTE COMUNE DI TRIESTE (.....)

IL CONCESSIONARIO (.....)

ALLEGATO: Planimetria